

Provincia di Cuneo

**DECRETO REPERTORIO NUMERO 20887 DEL 6/7/2021 DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA ai sensi degli artt. 52 octies e 22 del D.P.R. N. 327/2001 E SMI. METANODOTTO A TRATTI DENOMINATO ALLACCIAMENTO BIOMETANO IN COMUNE DI PIANFEI.**

**DECRETO – Repertorio Generale n. 20887 del 06/07/2021**

Pratica n. 2019 08.11.01/000016-01

FF/no

**PROVINCIA DI CUNEO**

(c.f. e P.IVA 00447820044)

Settore Appalti e Espropri -Ufficio Espropri

Oggetto: **DECRETO DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA ai sensi degli artt. 52 octies e 22 del D.P.R. N. 327/2001 E SMI.**

**METANODOTTO A TRATTI DENOMINATO ALLACCIAMENTO BIOMETANO BBV BIOMETHANE SRL DN100 IN COMUNE DI PIANFEI PER COLLEGAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO A RETE DI TRASPORTO DI SNAM RETE GAS S.P.A.**

#### **IL DIRIGENTE**

*omissis*

#### **DECRETA**

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

**Art. 1 di disporre l'imposizione della servitù di metanodotto della servitù di passaggio e l'occupazione temporanea ai sensi dell'art.52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dei beni indicati e meglio specificati nel Registro proprietari e nella planimetria allegati al presente decreto a favore della società **SNAM RETE GAS S.p.A.** con sede legale in San Donato Milanese (Mi) Via Santa Barbara 7 C.F. e P.IVA 10238291008;**

**Art. 2 di determinare** ai sensi del''art.22 l'indennità provvisoria di asservimento ed occupazione temporanea dovuta al proprietario dei beni immobili, così come risulta nell'allegato Registro proprietari allegato;

**Art.3 di dare atto** che **l'imposizione della servitù di metanodotto** a carico dei fondi interessati costituisce:

- l'obbligo del proprietario del fondo asservito di non costruire opere di qualsiasi genere, tra cui fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici virgola cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;

- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di proprietà di Snam Rete Gas la quale avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo del proprietario del fondo asservito di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo del proprietario del fondo asservito di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- la facoltà di Snam Rete Gas di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

**Art. 4 di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio** a carico dei fondi interessati costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sull'area asservita, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

**Art.5 di dare atto che l'occupazione temporanea** costituisce la facoltà del beneficiario di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente (**massimo 12 mesi dalla data di immissione in possesso**) l'area interessata. Ne deriva il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomoda l'occupazione

**Art. 6 di dare atto, che** ai sensi dell'art. 23.1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.:

- il presente decreto di esproprio ed asservimento è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- il progetto dell'opera è stato approvato con il provvedimento dirigenziale numero 232 del 29/01/2021 il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo Ufficio Controllo Emissioni ed Energia ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- l'indennità di asservimento ed occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza, così come risulta nel registro proprietari.

**Art. 7** di dare altresì atto, ai sensi dell'art. **23 c.1 lett. f)** D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che l'apposizione della servitù sono **disposte sotto la condizione sospensiva** che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito.

**Art. 8** di eseguire il presente decreto ai sensi dell'art. **23 c.1 lett. h)** D.P.R. 327/2001 e s.m.i., mediante immissione nel possesso a mezzo del tecnico incaricato, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, nelle date, ore e luoghi individualmente comunicati. L'esecuzione darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 del presente Decreto.

**Art. 9** di disporre l'indicazione della data dell'immissione in possesso, una volta realizzatasi, provvedendo altresì alla trasmissione del relativo verbale all'Ufficio dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell'art. 24.5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

**Art.10** di disporre la registrazione, la trascrizione del presente decreto di esproprio, con applicazione del regime impositivo delle imposte indirette di cui alla circolare 2/E del 21/02/2014 – art. 10 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;

**Art.11** di dare atto che il presente decreto di esproprio è esente da imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149 "Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici";

**Art.12** di dare atto che le somme, dovute a titolo di indennità di servitù ed occupazione temporanea, saranno ad intero carico, della società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi) Via Santa Barbara 7 C.F. e P.IVA 10238291008;

**Art.13** che in corso di esecuzione dei lavori, si dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare di Esproprio (Allegato A e Planimetria allegati alla presente);

**Art.14** di dare atto che ai sensi dell'art. 22 c. 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i soggetti interessati sono invitati nei trenta giorni successivi all'immissione nel possesso a comunicare all'Autorità espropriante, se condividono l'indennità di espropriazione così come quantificata. In tal caso si procederà ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al pagamento della indennità che verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 26 medesimo Decreto. Qualora il bene sia gravato da ipoteca, o da altri diritti reali, ovvero siano presentate opposizioni al pagamento delle indennità, si procederà ai sensi dell'art.26 commi 3 e 4.

Ai sensi dell'art 22 c.4 del D.P.R. 327/01 e smi, il proprietario che non condivide l'indennità ha facoltà di richiedere nei termini di legge, la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 stesso DPR.

Decorso inutilmente 30 giorni dalla immissione nel possesso, l'ente procederà ai sensi dell'art.22 c.4 e 22 c.5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione.

**Art.15** di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

**Il Dirigente del Settore Appalti e Espropri – Ufficio Espropri  
F.TO Dott. Fabrizio Freni**

**DECRETO REPERTORIO NUMERO 20887 DEL 06/07/2021 - ALLEGATO REGISTRO PROPRIETARI**

N. D'ORDINE	DATI NUOVO CATASTO TERRENI											CONFINI	SERVITU' DI METANODOTTO		OCCUPAZIONE TEMPORANEA		SERVITU' DI PASSAGGIO		TOTALE INDENNITA'	
	DITTA	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO			MQ	EURO	MQ	EURO	MQ	EURO		EURO
							Ha	a	ca	DOMINICALE (Euro)	AGRARIO (Euro)									
1	3	4	5	6	7	8	9			10		11		MQ	EURO	MQ	EURO	MQ	EURO	EURO
1	COMUNE DI PIANFEI con sede in PIANFEI (CN) Via Roma 30 C.F. 00469060040	PIANFEI	3	252	SEM IRR ARB	2	-	-	25	0,19	0,10	PIANFEI (CN) F.2 Mapp. 203; F.3 Via San Biagio, Mapp. 251, 198.		12	omissis	25	omissis	4	omissis	omissis
			2	166	SEMIN IRRIG	3	-	1	74	1,08	0,63	PIANFEI (CN) F.2 Mapp. 203, 165, Via San Biagio.		98	omissis					omissis
			2	165	SEMIN IRRIG	3	-	1	16	0,72	0,42	PIANFEI (CN) F.2 Mapp. 166, 62, Via San Biagio.		32	omissis	98	omissis	7	omissis	omissis